

RISERVATO AGLI INSEGNANTI

Le norme che disciplinano la formazione del personale della scuola hanno dato luogo nel corso degli anni a diverse strategie di intervento. In particolare:

- >> l'art. 282 comma 1 del T.U. n. 297/94 definisce l'aggiornamento come diritto-dovere del personale ispettivo, direttivo e docente. Inoltre afferma che l'aggiornamento "è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.";
- >> l'art. 27 comma 2 e l'art. 28 comma 10 del c.c.n.l. 04.08.1995, collegando la formazione alla progressione di carriera, sottolineano la sua natura giuridica di dovere-obbligo;
- >> l'art. 13 del c.c.n.l. del 26.05.1999 e l'art. 62 del c.c.n.l. del 24.07.2003 affermano che "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità".

La normativa richiamata mostra una crescente attenzione verso le indicazioni che, in tema di formazione in ingresso e di formazione in servizio, sono scaturite dal Consiglio Europeo di Lisbona del 2000. In particolare viene valorizzato, ai fini del miglioramento della capacità professionali, l'uso delle tecnologie che rappresentano un terzo elemento di qualificazione della professionalità, insieme alla conoscenza dei contenuti disciplinari e alle capacità progettuali e di gestione dei processi. A tal proposito, la circolare del 22.05.2002, ha riconosciuto l'importanza della formazione basata sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Ne sono scaturiti, a titolo di esempio, il piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, avviato il 1 febbraio 2006, come prosecuzione del piano "For Tic", nonché il progetto DIGi Scuola, recentemente promosso dal Miur in collaborazione con il Ministero dell'innovazione tecnologica.

La direttiva del 27.06.2002 n. 74 sottolinea la necessità che le istituzioni scolastiche collaborino con altri soggetti istituzionali (università, enti di ricerca, di consulenza e di assistenza). In tal senso, le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria e le direttive ministeriali delineano un quadro normativo di priorità nell'individuazione dei bisogni formativi e nelle strategie di intervento.

In particolare nel capo VI del contratto collettivo nazionale del 24.07.2003, l'art. 61 riconosce alla formazione la funzione di leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale ed afferma che "la formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale. Al fine di garantire l'effettivo espletamento delle attività formative e di ribadire l'assoluta priorità degli interventi di formazione in servizio (...) l'amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa". I criteri di ripartizione delle risorse finanziarie prevedono l'assegnazione

del 60% delle somme alle singole istituzioni scolastiche, il 20% all'amministrazione periferica e il restante 20% all'amministrazione centrale.

Inoltre l'art. 62 dello stesso c.c.n. , nel riconoscere che la partecipazione alle attività di formazione rappresenta un diritto per il personale, afferma che "il completamento della laurea e l'iscrizione ai corsi di laurea per gli insegnanti in servizio nelle scuole dell'infanzia ed elementare hanno un carattere di priorità" e che "per garantire l'efficacia dei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza".

Per favorire l'accesso del personale scolastico ai percorsi formativi ed al riconoscimento dei crediti, per rendere concretamente fruibile il diritto alla formazione, la normativa contrattuale prevede per gli insegnanti il diritto a cinque giorni di permesso nel corso dell'anno scolastico con esonero dal servizio e con diritto alla sostituzione. A norma dell'art. 15 dello stesso c.c.n. il personale docente a t. i. ha diritto, per la partecipazione a concorsi ed esami, a 8 giorni complessivi retribuiti per anno scolastico, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Analogo diritto è riconosciuto, senza assegni , al personale a t. d. I criteri per la concessione dei permessi per il diritto allo studio sono disciplinati dall'art. 3 del DPR 395/88 nell'ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali. I permessi straordinari retribuiti nella misura di 150 ore annue individuali sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della categoria di appartenenza, di un diploma universitario e di altri titoli di studio universitari. Infine il comma 11 dell'art. 62 dello stesso c.c.n. prevede particolari forme di agevolazione per gli insegnanti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di perfezionamento o alle scuole di specializzazione, garantendo che siano previste "modalità specifiche di articolazione dell'orario di lavoro".

Consulenza legislativa a cura di Andrea Leonzio.